

Imprenditori in regime forfettario e il regime contributivo agevolato: adempimenti



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo ricordarLe che l'art. 1 commi 76-84 della L. 190/2014, prevede, per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, **la riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta** (sul reddito minimale e su quello eccedente) **alla Gestione artigiani e commercianti INPS, con applicazione dell'art. 2 comma 29 della L.335/95 per l'accredito della contribuzione.**

L'agevolazione non è estensibile ai professionisti, iscritti alla Gestione Separata INPS oppure a Casse private.

L'agevolazione contributiva in commento è **opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS**, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con **la circolare INPS 12.2.2018 n. 27.**

In particolare:

- i) i soggetti **già beneficiari del regime agevolato nel 2024** - ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale - **continuano a beneficiare del regime agevolato anche nel 2025**, sempreché **non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso**. Per poter beneficiare della contribuzione in misura ridotta anche per il 2025, i predetti contribuenti non sono tenuti a comunicare alcunché all'INPS;
- ii) i soggetti che **intraprendono una nuova attività nel 2025**, per la quale intendono aderire al regime agevolato, **devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione**, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

La Circolare è composta da N° 5 pagine inclusa la presente

La riduzione contributiva

Dal 1° gennaio 2016, gli imprenditori individuali che applicano il regime forfettario possono beneficiare dell'agevolazione contributiva, consistente nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS.

OSSERVA

Si rammenta che, fino al 31 dicembre 2015, ovverosia prima delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2016, **l'agevolazione contributiva in argomento consentiva di determinare i contributi dovuti dagli imprenditori autonomi** (esclusi quelli iscritti alla gestione separata INPS, ovvero i professionisti iscritti alla cassa professionale):

- applicando **le aliquote contributive previste per le Gestioni degli artigiani** e commercianti sul reddito dichiarato;
- **senza considerare il livello minimo imponibile** previsto ai fini del versamento dei contributi dall'articolo 1, comma 3, della Legge 233/1990.

Soggetti interessati

Possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35% **i titolari di partita IVA nel regime forfettario che:**

- **svolgono attività d'impresa**
- **e sono, per obbligo, tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.**

Diversamente, **non possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35%**, i contribuenti nel regime forfettario che:

- ✓ **svolgono attività professionali non soggette all'iscrizione obbligatoria** alla Camera di Commercio e né alla cassa professionale, ovvero;
- ✓ **che hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS** professionisti senza cassa.

Ambito applicativo

L'agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014, come modificata dalla Legge di Bilancio 2016 con decorrenza 1° gennaio 2016, **consiste nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS.** In particolare, la riduzione in commento trova applicazione:

- ✓ per la **quota di contributi dovuta sul minimale di reddito;**
- ✓ per la **quota eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale.**

OSSERVA

I contributi determinati in forza dell'agevolazione sopra indicata **sono versati:**

- **per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d'anno alle consuete scadenze trimestrali;**

→ per l'eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello Redditi.

Il presupposto fondamentale per applicare l'agevolazione contributiva **è la fruizione del regime forfetario ai fini reddituali. Conseguentemente**, nell'ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, a seguito di esercizio dell'opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita dei requisiti d'accesso o la verifica di una delle cause ostative), **anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento** (opzione o fuoriuscita).

OSSERVA

La cessazione dell'agevolazione determina ai fini previdenziali, **l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta.**

In caso di adesione al regime agevolato, **sono precluse le "ordinarie" riduzioni a favore:**

- **dei soggetti** (imprenditore e familiari collaboratori) già **pensionati presso una Gestione INPS con più di 65 anni di età**, ai quali sarebbe applicabile la riduzione del 50% dei contributi dovuti (art. 59 L. 449/97).
- **dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni**, ai quali spetterebbe una **riduzione dell'aliquota contributiva del 3%** (art. 1 c. 2 L. 233/90).

Per l'accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2 co. 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS. In forza di tale norma, il **pagamento di un importo pari al contributo calcolato** (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti, ridotte del 35%) **sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento.** Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i **mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.**

Adempimenti comunicativi

L'agevolazione contributiva in commento **è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS**, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con **la circolare INPS 12.2.2018 n. 27**. In particolare, nel summenzionato documento di prassi, l'INPS ha chiarito le modalità di adesione al regime agevolativo per il 2018, che si presumono comunque valide anche per l'annualità in corso. Dunque:

- i soggetti **già beneficiari del regime agevolato nel 2024** - ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale - **continuano a beneficiare del regime agevolato anche nel 2025**, sempreché **non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso**. Ne consegue che, detti contribuenti, per poter beneficiare della contribuzione in misura ridotta anche **per il 2025, non sono tenuti a comunicare alcunché all'INPS;**

- i soggetti che intraprendono una **nuova attività nel 2025**, per la quale **intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività** rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Operativamente, i **soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa nel 2025** aderendo al regime agevolato, per beneficiare dell'agevolazione contributiva, **devono presentare:**

- la **domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti** sul sito Internet dell'INPS;
- **con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione** della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.

OSSERVA

Resta ovviamente inteso che **nell'ipotesi di nuova impresa la decorrenza del pagamento dei contributi ridotti coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.**

Considerato che il presupposto fondamentale per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, **nell'ipotesi in cui detto regime cessi** (volontariamente, a seguito di esercizio dell'opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita del requisito d'accesso o la verifica di una delle cause ostative), **anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento.** La cessazione dell'agevolazione determina:

- ai fini previdenziali, **l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento dei contributi;**
- in ogni caso, **l'impossibilità di fruire nuovamente dell'agevolazione contributiva**, ancorché il medesimo contribuente, **riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali** (art. 1 comma 82 della L. 190/2014).

OSSERVA

In sostanza, quindi, **nel caso in cui un contribuente dovesse per una annualità perdere i requisiti per accedere al regime forfetario, qualora potesse rientrarvi in una annualità successiva, non avrebbe la possibilità di beneficiare nuovamente delle riduzioni ai fini contributivi**, in quanto diversamente da quanto previsto in ambito redditi e I.V.A., il regime di favore ai fini contributivi non può più essere riproposto una seconda volta.

Con **messaggio 3 gennaio 2019 n. 15**, l'INPS ha rilevato che, poiché spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell'anno medesimo, **il termine entro il quale trasmettere all'Istituto la rinuncia al regime contributivo agevolato è fissato al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.**

Trattamento dei contributi versati in eccesso

L'articolo 1, comma 64, della Legge 190/2014, dispone che **dal reddito soggetto al citato regime agevolato** (reddito che non concorre alla formazione di quello complessivo ai fini IRPEF) sono **deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge**.

Con la risposta all'**interpello n. 400 del 9 ottobre 2019**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le **modalità di tassazione dell'eccedenza di contributi previdenziali dedotti dal reddito soggetto al regime forfetario e utilizzata in compensazione nei periodi successivi**.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- ✓ la tassazione della somma utilizzata in compensazione **deve avvenire nell'ambito dello stesso regime impositivo** nel quale la medesima era stata originariamente dedotta e, quindi, nell'ambito del regime forfetario (quadro LM invece di RM);
- ✓ *"il contributo previdenziale dedotto nel periodo d'imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d'imposta successivo"*, portando l'importo del credito INPS utilizzato in compensazione in riduzione dai contributi previdenziali deducibili, **indicati nel quadro LM**.

OSSERVA

Non è stata conseguentemente ritenuta corretta una delle soluzioni prospettate dal contribuente istante per la quale **la deduzione** in parola **si sarebbe dovuta tassare**, indicando **l'importo del credito INPS utilizzato in compensazione tra i componenti positivi del quadro LM**, poiché tale soluzione avrebbe comportato l'incremento della base imponibile contributivo-previdenziale.

Fine della Circolare N° 61/2024